

**REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398**

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

Vigente al : 21-7-2023

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640.

(Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il

timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154)

2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente ((...)).

-----  
AGGIORNAMENTO (119)

Il [D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'[articolo 61, n. 7, del codice penale](#).

Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

-----  
AGGIORNAMENTO (154)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 1, comma 1, lettera c\), n. 4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75](#) (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'[art. 234, secondo comma, del codice penale](#) militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'[art. 61, n. 7, del codice penale](#)".

Art. 640-bis.

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La pena e' della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, ((**sovvenzioni**)) finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.

(125) (233)

-----  
AGGIORNAMENTO (125)

La [L. 31 maggio 1965, n. 575](#) come modificata dal [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#) convertito con modificazioni dalla [L. 12 luglio 1991, n. 203](#) ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per

il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

-----  
AGGIORNAMENTO (233)

Il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) ha disposto:

- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;

- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 640-ter.

(Frode informatica).

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o (**la circostanza prevista**) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta' (...).